

PROCEDURA 02 - PROTOCOLLO CONDOTTA ANTIMAFIA - ANTICORRUZIONE

Stato	Redatto e aggiornato da	Rivisto e approvato da	Verifica Comitato ESG
1a EMISSIONE	Avv. Vincenzo Renna, O.d.V	C.d.A	23.02.2018
1 a REVISIONE	Avv. Vincenzo Renna, O.d.V	C.d.A	23.11.2020
2 a REVISIONE	Avv. Vincenzo Renna, O.d.V	C.d.A	30.07.2022
3 a REVISIONE	Avv. Vincenzo Renna, O.d.V Andrea Emanuele, ESG & Quality Coordinator	C.d.A	31.12.2024

MODULISTICA ALLEGATA

ALL. N.	CODICE	DESCRIZIONE ALLEGATO
1	M.1.1	Autodichiarazione di impegno alla politica e MOG 231
2	M.1.2	Questionario soci in affari/Fornitori/Consulenti/dipendenti
3	M.1.3	Due Diligence soci in affari/Fornitori/Consulenti/Dipendenti
4	M 1.4	Autodichiarazione antimafia persone fisiche
5	M 1.5	Autodichiarazione antimafia persone giuridiche
6	IO-01	Gestione qualifica e feedback fornitori
7	PRFORN-02	Validazione, valutazione e monitoraggio fornitori

SOMMARIO

1. SCOPO	4
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	5
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
4. DUE DILIGENCE SU SOCI IN AFFARI E SOCIETA' CONTROLLATE	8
5. CRITERI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA	10
6. CRITERI SELEZIONE CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS	11
7. PAGAMENTI E TRANSAZIONI FINANZIARIE	12
8. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA	12
9. ALTRI SOGGETTI	13
10. REGISTRAZIONI	14

I. SCOPO

Il Protocollo di Condotta Antimafia – Anticorruzione adottato da BELENERGIA[Il protocollo antimafia] trae origine dal “**PROTOCOLLO ANTIMAFIA PER LE IMPRESE**” elaborato da Pier Luigi Vigna (**Ex Procuratore Nazionale Antimafia 1997-2005**), Giovanni Fiandaca (**Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Palermo**) e Donato Masciandaro (**Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l’Università Bocconi di Milano**) e si rifà espressamente alle disposizioni di cui al d.lgs. 6.09.2011 n. 159 così come integrato dal d.lgs. 15.11.12 n. 218 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”, inoltre avendo efficacia special preventiva rispetto ai reati di corruzione si rifà ai requisiti della norma previsti dallo standard ISO 37001 e per altri versi richiama i presidi previsti dalle leggi vigenti in materia L. 190/12 e smi Severino e L. 3/19 Decreto Spazzacorrotti.

Il protocollo antimafia è inteso dalla Società quale specifica procedura adottata ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all’art. 416 bis del codice penale, nonché per la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa. In questo senso costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (*governance*) dell’impresa, al fine di fronteggiare i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

Il protocollo in questione si applica, altresì, in modo efficace per i reati di cui al Libro II, Titolo II del Codice Penale – Reati contro la pubblica amministrazione nonché alla fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. **corruzione tra privati** e quindi costituisce uno dei presidi fondamentali adottati da BELENERGIA per la prevenzione della corruzione.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale nonché la prevenzione della Corruzione perseguono un duplice obiettivo:

- 1. protezione ed incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l’impresa;**
- 2. contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.**

Il protocollo antimafia e anticorruzione considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: Alta Direzione, dipendenti, risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

Il protocollo antimafia costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della società.

Al protocollo antimafia è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della società.

Nell'adozione ed attuazione del protocollo antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

L'adozione del protocollo antimafia e anticorruzione presuppone la ricognizione, da parte di **BELENERGIA**, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ovvero del rischio di corruzione nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine è stata svolta un'analisi del contesto territoriale, diretta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti. **BELENERGIA**, nel voler garantire il proprio costante impegno a voler contrastare qualsivoglia forma di infiltrazione della criminalità organizzata in tutte le proprie operazioni e attività, si impegna a rivedere - con cadenza periodica 1 anno - la predetta analisi del contesto territoriale, nonché in tutte quelle circostanze in cui, di fronte a nuovi ed inattesi episodi di possibili infiltrazioni criminali, la revisione risultasse necessaria

La predetta analisi di contesto, per quanto concerne i reati di corruzione, si sofferma precipuamente sulle relazioni con enti e/o autorità amministrative. Con enti si intendono, altresì, i c.d. (soci in affari) le società controllate, partner in Joint venture.

Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l'Azienda opera, **BELENERGIA** s'impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: soci in affari (consorziati), dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale e del rischio relativo ai reati di corruzione comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o enti) che hanno rapporti con l'Impresa.

Tale valutazione - c.d. **due diligence** - implica una pianificazione afferente all'esecuzione delle verifiche allo scopo di garantire una **periodicità** coerente con gli strumenti normativi vigenti ad es. collegata alla validità (6 mesi) delle certificazioni rilasciate dai Tribunali afferenti lo status giudiziario.

A tal fine possono essere utilizzati plurimi indicatori, tra cui:

- a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II) così come integrato dal d.lgs. 15.11.12 n. 218 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".
- b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi di criminalità organizzata, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di risorse provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, delitti di criminalità organizzata, delitti ambientali e per altre figure di reato.
- d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

- e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- j. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia.

Il processo di accertamento, che definirà se e con quale portata una o più situazioni previamente descritte siano in grado di incidere negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale (a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo) deve essere necessariamente distinto a seconda che il soggetto da sottoporre alla due diligence sia deputato a diventare una risorsa interna/dipendente del Gruppo Belenergia o, in alternativa, se debba essere un soggetto esterno/fornitore:

1. Nel caso di soggetto deputato ad essere assunto come dipendente, il controllo spetterà al HR Manager e, ove quest'ultimo lo reputasse opportuno, potranno essere coinvolti il Responsabile Corporate Compliance e l' O.d.v.
2. Nel caso di collaboratori esterni, il controllo sarà affidato al Responsabile Corporate Compliance e all' O.d.v.
3. Nel caso di fornitori esterni in ambito EPC, il controllo spetterà all' Head of Procurement e, ove quest'ultimo lo reputasse opportuno, potranno essere coinvolti il Responsabile Corporate Compliance e l'O.d.v., così come disciplinato nel Documento *"Pr-IO_01_Pro_02_Gestione dei fornitori"*

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organo amministrativo e delle funzioni operative

interessate, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente **protocollo antimafia e anticorruzione**.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- ISO 37001:16 p. 8.2. – 8.5;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da BELENERGIA;
- Codice Etico;
- Sistema disciplinare;
- Sistema di gestione Anticorruzione ISO 37001:16.

4. DUE DILIGENCE SU SOCI IN AFFARI E SOCIETÀ CONTROLLATE

BELENERGIA richiede il rispetto da parte dei Business Partner – Soci in affari – e Società Controllate delle leggi applicabili, incluse le Leggi Anti-Corruzione, nell'ambito delle attività di business a qualsiasi titolo svolte.

Belenergia, infatti, potrebbe essere ritenuta responsabile per le attività corruttive commesse dai soci in affari e dalle Società controllate. In particolare, il Personale di BELENERGIA deve rispettare quanto previsto nella presente Procedura e negli altri strumenti normativi in riferimento alla selezione, al mantenimento dei rapporti.

I soci in affari devono essere sottoposti a un'adeguata due diligence, devono stipulare contratti scritti prima di svolgere qualunque attività a favore o per conto di BELENERGIA e devono essere pagati solo in conformità con le condizioni contrattuali. Tutti i contratti con i Soci in affari devono essere negoziati, stipulati e gestiti nel rispetto degli Strumenti Normativi Anti-Corruzione che disciplinano tali contratti.

BELENERGIA annualmente richiede al proprio socio in affari la compilazione di una scheda (documento M.1.2.) riportante dati relativi all'assetto organizzativo della propria impresa e l'aggiornamento dei dati significativi ai fini della prevenzione della corruzione.

Tutti i contratti scritti con i soci in affari devono prevedere un corrispettivo ragionevole e adeguato e previsioni relative alla compliance 231 e Anti- Corruzione.

BELENERGIA richiede che i contratti con i soci in affari e società controllate includano disposizioni che, tra le altre cose, prevedano, la sottoscrizione della Autodichiarazione di impegno [M 1.1], **la cui validità temporale è fissata in dodici mesi con obbligo di rinnovo in costanza di rapporto, che includa i seguenti adempimenti:**

- a. l'impegno del socio in affari e/o della società controllata di rispettare le Leggi Anti-Corruzione e il MOG 231 ;
- b. in caso di subappalto o subcontracto (compresi i casi di sub-agenti, sub-rappresentanti, sub-consulenti o figure simili), l'obbligo del Socio in affari e/o società controllata di:
 - svolgere preventivamente alla stipula del relativo contratto i controlli sul possesso da parte del subappaltatore o subcontraente dei requisiti di compliance in conformità alle regole interne della Società;
 - ottenere, ove prevista, la previa autorizzazione di BELENERGIA per qualunque subappalto o subcontracto in conformità alle regole interne di SOCIETÀ;
 - assicurare che ogni subappaltatore o subcontraente, che esegua i servizi in riferimento al contratto, li svolga esclusivamente sulla base di un contratto scritto, che imponga al subappaltatore o subcontraente condizioni relative alla compliance 231 e alle Leggi Anti-Corruzione equivalenti rispetto a quelle imposte ai Soci in affari e Società Controllate;
- c. l'impegno del Socio in affari di riportare tempestivamente a BELENERGIA qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altra utilità, ricevute dal socio in affari in relazione all'esecuzione del contratto;
- d. il diritto di BELENERGIA di svolgere audit sul Socio in affari nel caso in cui BELENERGIA abbia il ragionevole sospetto che il Socio in affari possa aver violato le disposizioni del contratto relative alla compliance 231 o le Leggi Anti-Corruzione;
- e. le previsioni contrattuali relative alla "responsabilità Amministrativa" che BELENERGIA e le proprie Società Controllate devono inserire nei contratti dalle stesse sottoscritti;
- f. il diritto di BELENERGIA di risolvere il contratto, di sospendere l'esecuzione del contratto e di ottenere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione delle Leggi Anti-Corruzione.

I soci in affari sono tenuti alla stessa stregua di qualunque fornitore di servizi/prodotti/consulenze e dipendente a rispondere ad un questionario **(M 1.2)** ovvero ove la relazione contrattuale avviata

con Belenergia fosse ritenuta di rischio superiore al basso e/o comunque “non accettabile” anche ad una due diligence **(M 1.3)**

5. CRITERI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a. **professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni;**
- b. **parità di trattamento ed uguaglianza salariale;**
- c. **affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale e reati di corruzione**

Il personale deve essere informato e “formato” su quanto previsto del presente **protocollo antimafia e anticorruzione** e, più in generale, sulla legislazione antimafia e di prevenzione dei reati di corruzione, con riferimento al **punto c.** che precede verrà richiesto al personale la compilazione questionario di **(M 1.1 – Pro 06)** , nonché al bisogno l’esibizione di un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, documentazione sensibile che verrà trattata nel rispetto dei principi di riservatezza afferenti il Regolamento UE 679/16 in materia di tutela dei dati personali, le predette dichiarazioni hanno un periodo di validità semestrale, in costanza di rapporto, verranno quindi conseguentemente rinnovate, ovvero ad integrazione della suddetta richiesta documentale ove la relazione contrattuale avviata con Belenergia fosse ritenuta di rischio superiore al basso e/o comunque “non accettabile” anche ad una due diligence **(M 1.3 – Pro 06)** .

Il personale è, altresì, informato - previa somministrazione di adeguata formazione didattica a tal riguardo - della possibilità di segnalare episodi di corruzione e/o di ingerenze mafiose nelle operazioni del Gruppo, secondo le modalità previste dalla procedura Whistleblowing e senza correre alcun rischio ritorsivo e/o disciplinare, eccezion fatta per le ipotesi di segnalazioni diffamatorie o palesemente in malafede.

È fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado, anche solo potenzialmente, di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti da **BELENERGIA** o che la Società intende assumere, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe ricomprese da atti adottati formalmente dall’Azienda e resi pubblici o pubblicati nelle forme di legge.

6. CRITERI SELEZIONE CONSULENTI, FORNITORI E PARTNERS

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali ovvero di incorrere in reati di corruzione deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei consulenti e/o fornitori di seguito anche procedure di "Due Diligence" devono essere ispirate ai seguenti criteri e principi:

- a. **trasparenza delle procedure di selezione;**
- b. **pari opportunità di accesso;**
- c. **professionalità;**
- d. **affidabilità;**
- e. **economicità;**
- f. **assenza di contestazioni di cui al presente Protocollo ;**
- g. **sussistenza di elementi dai quali si possa desumere un esiguo rischio di condizionamento criminale. In particolare, quanto allo *status* giudiziario:**
 1. **autocertificazione (M 1.1.) relativa all'assunzione di impegno al rispetto della Politica Anticorruzione e del MOG 231, nonché a compilare l'apposito questionario (M 1.2) attestante l'esistenza o inesistenza di sentenze, provvedimenti e o procedimenti pendenti nel caso di esigenze preventive e/o sopravvenute (notizie di stampa o di mercato) che necessitano un approfondimento dello *status* si procederà a chiedere:**
 2. **l'esibizione a richiesta di certificazione del casellario giudiziario e di eventuali procedure penali pendenti negativa;**
 3. **l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici;**
 4. **l'esibizione di attestazioni circa l'avvenuto inserimento in elenchi (ad esempio "white list") istituiti dalle Prefetture o altri enti pubblici;**
 5. **l'adesione ad associazioni antimafia e/o antiracket legalmente riconosciute.**
 6. **Disponibilità a sottoporsi ad una *due diligence* ove la relazione contrattuale avviata con Belenergia fosse ritenuta di rischio superiore al basso e/o comunque "non accettabile" (M 1.3] [IO – 01].**
 7. **La sottoscrizione dei documenti M.1.4 (nel caso di persona fisica) o M.15 (nel caso di persona giuridica)**

La selezione dei consulenti e/o fornitori, specie nei settori di attività definiti dalla legge “**ad alto rischio di infiltrazione mafiosa**” ovvero “**ad alto rischio di corruzione**”, deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f. e g. Le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate e presso l’Organo Amministrativo è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della *privacy* dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.

La validità delle autocertificazioni è annuale e in costanza del rapporto contrattuale obbliga il rinnovo dell’assunzione alla scadenza, l’attività di monitoraggio e gestione documentale è assegnata alla funzione HR per i dipendenti e alla Funzione Corporate Compliance per i soci in affari. Per un maggiore approfondimento, si rinvia alla procedura “Selezione, gestione e sviluppo del personale” - Pro 06.

7. PAGAMENTI E TRANSAZIONI FINANZIARIE

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati e sottoposti al controllo e vigilanza della Banca d’Italia, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, ferma restando la possibilità per i soggetti autorizzati ad operare in tali settori.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

8. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro di **BELENERGIA** di sottostare a indebite richieste di pagamento e/o che impongano una prestazione non dovuta in forza di legge ovvero di richieste estorsive di qualsiasi tipo (**pizzo, messa a posto, offerte ecc.**), da chiunque formulate, ovvero a richieste o pressioni di qualunque natura da parte di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio illegittime e/o comunque palesemente contrastanti i doveri d’ufficio; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l’Amministratore di **BELENERGIA** ovvero un Responsabile di **BELENERGIA** e l’Organismo di Vigilanza/RGI e in casi di urgenza direttamente l’autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai mezzi aziendali o di minacce, è **fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente l’Amministratore di BELENERGIA e l’Organismo di Vigilanza/RGI e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le**

informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È, altresì, doveroso procedere senza indugio a segnalare all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Anticorruzione da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'Impresa richieste di tipo corruttivo da parte di funzionari pubblici. L'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile Anticorruzione, in via autonoma, ne informa senza ritardo le autorità competenti.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dall'Organo amministrativo, secondo quanto previsto nella procedura "Whistleblowing" - Pro 04 - paragrafo 9 "Forme di tutela del segnalante".

L'Impresa si impegna a verificare che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante e, ove ciò dovesse accadere, si impegna ad informare prontamente le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale ovvero ai rischi di incorrere in reati di corruzione, costituisce grave illecito disciplinare, suscettibile della sanzione più grave del licenziamento fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nell'ipotesi più grave del sospetto di connivenza e/o concorso e/o collaborazione di qualsiasi natura con un sodalizio criminale.

9. ALTRI SOGGETTI

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, **BELENERGIA** s'impegna ad incoraggiare la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali e la corruzione ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito della realtà territoriale in cui si trova ad operare.

IO. REGISTRAZIONI

M 1.1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RISPETTO POLITICA ANTICORRUZIONE E MOG 231

M 1.2 QUESTIONARIO SOCI IN AFFARI/FORNITORI/CONSULENTI

M 1.3 DUE DILIGENCE SOCI IN AFFARI/FORNITORI/CONSULENTI

M 1.1 QUESTIONARIO DIPENDENTI
Pro 06

M 1.2 DUE DILIGENCE DIPENDENTI
Pro 06